

N. R.G. 4170/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**  
**AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulia Stano  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **4170/2020** promossa da:

**MARULLI COSTRUZIONI S.R.L.** (c.f. 05307800721), con sede legale ad Andria in via Asiago 127,  
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Antonio De Benedictis ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio, ad Andria in via Vespucci 82 in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione  
**OPPONENTE**

contro

**SELLITRI FRANCESCO** (C.F. SLLFNC76D06A285V), nato ad Andria il 6.4.1976, rappresentato e  
difeso dall'avv. Gaetano Distaso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Gorizia 6, in  
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note ex art. 83, d.l. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, e  
successive modificazioni, depositate per l'udienza cartolare del 4.3.2021.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132,  
secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità della domanda, in quanto l'art. 12 del  
contratto di appalto contiene clausola arbitrale del seguente tenore: "qualsiasi controversia inerente  
all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le  
parti sarà decisa da un arbitro, amichevole compositore indicato nella persona del direttore dei lavori.  
Qualora l'arbitro designato non fosse in condizione di espletare il suo incarico, dovranno essere  
nominati altri due arbitri scelti di comune accordo tra le parti. In difetto e su iniziativa della parte più  
diligente essi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Trani. L'arbitrato sarà esperito secondo  
equità, senza formalità di procedura ed il lodo non sarà impugnabile. L'arbitrato si pronuncerà anche  
sulla soccombenza per le sue spese ed onorari".

L'eccezione è fondata.



Come evidente dal tenore della clausola (art. 1362 c.c.), difatti, le parti hanno inteso demandare ad arbitri eventuali controversie nascenti in sede esecutiva, in termini che afferiscono all'arbitrato rituale, sostitutivo cioè della giurisdizione del giudice ordinario, per la risoluzione della lite. Depongono in tal senso i riferimenti letterali alla controversia, alla designazione – in seconda battuta - di arbitri designati da un organo istituzionale e terzo, individuato nel Presidente del Tribunale, ai concetti di impugnazione e soccombenza, connotanti, tutti, l'esercizio della giurisdizione, e non certamente la stipulazione di un contratto (con contenuti di accertamento e transazione).

Non coglie nel segno, sul punto, la difesa dell'opposto, secondo cui la clausola sarebbe inefficace perché priva della doppia sottoscrizione, nonostante il suo carattere vessatorio, e comunque invalida perché vi sarebbe sotteso un conflitto di interessi del direttore dei lavori, professionista di nomina del committente. E' sufficiente rilevare difatti, da un lato che non si tratta di clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto, relativa cioè alla regolamentazione pattizia di una serie indeterminata di affari uniformemente disciplinati, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dall'altro che la designazione di professionista che – nell'ambito dell'appalto – è nominato dal committente non ne pregiudica di per sé la terzietà né appare di per sé dirimente, considerato che – ove lo stesso si dimostri incapace di terzietà - in via sostitutiva, in seconda battuta, le parti possono fare ricorso, per la nomina di un collegio arbitrale, agli uffici del Presidente del Tribunale: la prima designazione dell'arbitro unico amichevole compositore non pregiudica quindi l'interesse dell'appaltatore a deferire la controversia ad un giudice imparziale.

Per quanto precede l'opposizione deve essere accolta nei sensi che precedono, e il decreto ingiuntivo va revocato in quanto emesso da giudice incompetente.

Ogni altra questione è assorbita.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, segue il criterio di soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la domanda improponibile, essendo la controversia deferita ad arbitri;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.

Trani, 2 luglio 2021

Il giudice  
Giulia Stano

